



Regione Lombardia

DECRETO N. 18246

Del 17/11/2023

Identificativo Atto n. 1313

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RISORSE FONDO DOPO DI NOI 2021, DI CUI ALLA DGR N. XI/6218/22:
ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE PARZIALE SOMME ASSEGNATE ALLE AGENZIE DI TUTELA DELLA
SALUTE CON DECRETO N. 5501/22

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA ORGANIZZATIVA DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", e in particolare l'art. 3 che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone destinatarie di questa legge;

RICHIAMATE le seguenti leggi regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che dispone il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d'offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
- la l.r. Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- la l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità"

VISTO il DPCM del 7 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2022 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2021, che ha riconfermato la disciplina recata dal DM 23 novembre 2016 e che ha attribuito alla Lombardia € 12.107.510,00

RICHIAMATI:

- la DGR n. XI/6218 del 4 aprile 2022 "L. N. 112/2016 - Piano Regionale Dopo Di Noi. Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2021";



Regione Lombardia

- il decreto n. 5501 del 26 aprile 2022 di accertamento, impegno e contestuale liquidazione alle ATS destinate agli ambiti territoriali in attuazione della suddetta DGR 6218/22;

VISTA la nota pec J2.2023.0004693 del 03/02/2023 alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) con la quale è stata comunicata la rettifica dell'assegnazione agli ambiti del Fondo Dopo di Noi 2021 allegando alla stessa la tabella del nuovo riparto pari a € 12.107.510,00 anziché € 14.494.010,00;

RICHIAMATA la DGR n. XII/275 del 15 maggio 2023 "L. N. 112/2016 - Piano Regionale Dopo Di Noi. Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2022" con la quale, tra l'altro, viene rettificato l'importo del Fondo Dopo di Noi anno 2021 assegnato a Regione Lombardia pari a € 12.107.510,00 anziché € 14.494.010,00 come da nota richiamata al punto precedente;

CONSIDERATO che il nuovo riparto Fondo del DDN 2021 agli Ambiti territoriali per il tramite delle ATS risulta essere pari a € 12.107.510,00 come riportato nell'allegato A) Tabella 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'accertamento della somma di € 2.386.500,00 relativa al Fondo DDN 2021 sul capitolo di entrata 3.0500.02.15984 nell'esercizio finanziario 2023, quale restituzione di quota parte del contributo assegnato agli Ambiti per il tramite delle ATS con decreto n. 5501/22 come da Tabella 2 allegata;

STABILITO che le ATS, ciascuna per la parte di propria spettanza, sono tenute alla restituzione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, attraverso girofondi con accredito sul conto di contabilità speciale n. 30268 intestato a Regione Lombardia c/o BANCA d'ITALIA Tesoreria dello Stato sez. 139 Milano, indicando come causale: "DG D1 cap. 15984 Restituzione quota parte Fondo Dopo di Noi 2021"

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito,



Regione Lombardia

quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

DATO ATTO CHE la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la l.r. n. 34/1978 e il Regolamento regionale di contabilità n.1/2001 e le loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	957130	3.0500.02.15984	€ 835.176,00	€ 0,00	€ 0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA	957131	3.0500.02.15984	€ 345.097,00	€ 0,00	€ 0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA MONTAGNA	957132	3.0500.02.15984	€ 69.511,00	€ 0,00	€ 0,00



Regione Lombardia

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA	957133	3.0500.02.15984	€ 285.581,00	€ 0,00	€ 0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO	957135	3.0500.02.15984	€ 266.123,00	€ 0,00	€ 0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	3.0500.02.15984	€ 278.716,00	€ 0,00	€ 0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA VAL PADANA	957137	3.0500.02.15984	€ 179.078,00	€ 0,00	€ 0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA	957139	3.0500.02.15984	€ 127.218,00	€ 0,00	€ 0,00

2. stabilire che il nuovo riparto Fondo del DDN 2021 agli Ambiti territoriali per il tramite delle ATS risulta essere pari a € 12.107.510,00 come riportato nell'allegato A) Tabella 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che le ATS, ciascuna per la parte di propria spettanza, sono tenute alla restituzione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, attraverso girofondi con accredito sul conto di contabilità speciale n. 30268 intestato a Regione Lombardia c/o BANCA d'ITALIA Tesoreria dello Stato sez. 139 Milano, indicando come causale: "DG D1 cap. 15984 Restituzione quota parte Fondo Dopo di Noi 2021";
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5501/22 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS interessate.

Il Dirigente
ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.